

STATUTO SOCIALE



In vigore dal 10 luglio 2023
(modifica del capitale sociale all'art. 7, a seguito di conversione di n.
5.443 warrant del 22 maggio 2023)

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI - DURATA DELLA SOCIETÀ - OGGETTO

Art. 1

(Denominazione)

- 1.1 La società è denominata "Net Insurance S.p.A." (la "Società").

Art. 2

(Sede legale e sedi secondarie)

- 2.1 La Società ha sede in Roma all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.
- 2.2 Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse in Italia e all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.
- 2.3 L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato nel paragrafo 2.1.

Art. 3

(Domicilio dei Soci)

- 3.1 Il domicilio dei Soci per ogni rapporto con la Società e con gli altri Soci è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 4

(Durata della Società)

- 4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o scioglimento.

Art. 5

(Oggetto)

- 5.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'assicurazione nei rami danni 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e della riassicurazione nei rami danni 1, 2, 8, 9, 14, 15 e 16, nonché delle operazioni connesse o strumentali.
- 5.2 Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale la Società può prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi ad oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché cedere o acquistare, in qualsiasi forma, portafogli assicurativi.
- 5.3 Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto la Società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e disinvestimento che sia connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI - DURATA DELLA SOCIETÀ - OGGETTO

Art. 1

(Denominazione)

- 1.1 La società è denominata "Net Insurance S.p.A." (la "Società").

Art. 2

(Sede legale e sedi secondarie)

- 2.1 La Società ha sede in Roma all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.
- 2.2 Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse in Italia e all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.
- 2.3 L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato nel paragrafo 2.1.

Art. 3

(Domicilio dei Soci)

- 3.1 Il domicilio dei Soci per ogni rapporto con la Società e con gli altri Soci è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 4

(Durata della Società)

- 4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o scioglimento.

Art. 5

(Oggetto)

- 5.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'assicurazione nei rami danni 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e della riassicurazione nei rami danni 1, 2, 8, 9, 14, 15 e 16, nonché delle operazioni connesse o strumentali.
- 5.2 Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale la Società può prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi ad oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché cedere o acquistare, in qualsiasi forma, portafogli assicurativi.
- 5.3 Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto la Società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e disinvestimento che sia connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.

Titolo II

DEFINIZIONI - CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI - TRASFERIMENTI

Art. 6

(Definizioni)

- 6.1 Ai fini del presente Statuto, in aggiunta alle ulteriori definizioni contenute negli altri articoli, i seguenti termini hanno il significato qui di seguito previsto:
- (a) **“Affiliato”** indica, con riferimento ad un Socio persona giuridica, qualsiasi altro soggetto che (i) controlla tale Socio, (ii) è controllata da tale Socio; o (iii) è sottoposta al comune controllo della medesima controllante di tale Socio;
 - (b) **“Azioni”** indica (i) le azioni della Società, (ii) i diritti d’opzione per la sottoscrizione di nuove azioni della Società nell’ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni risultate inoperte, (iii) le obbligazioni convertibili, i *warrant* o gli altri titoli convertibili in azioni della Società, (iv) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni o titoli convertibili in azioni della Società, (v) ogni altro titolo e/o diritto avente ad oggetto o comunque relativo alle azioni della Società o a quanto indicato nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv);
 - (c) **“Controllo”** ha il significato di cui all’articolo 2359, comma primo, n. 1, e comma secondo, del Codice Civile, fermo restando che i termini **“controllante”**, **“controllata”** ed il verbo **“controllare”** avranno un significato coerente a quello di Controllo;
 - (d) **“Giorno Lavorativo”** indica ciascun giorno di calendario, a eccezione del sabato, della domenica e dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulla piazza di Roma per l’esercizio della loro attività (restando inteso che, per contro, ogni riferimento ai “giorni” deve intendersi riferito a tutti i giorni di calendario, senza esclusioni);
 - (e) **“Gravami”** indica ipoteche, pegni, diritti di uso, usufrutto o abitazione, pignoramenti, sequestri, prelazioni, opzioni, oneri, locazioni, affitti, comodati, occupazioni anche senza titolo, trascrizioni passive pregiudizievoli (incluse le servitù), privilegi generali e speciali, liti pendenti o minacciate, pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche successorio, diritti di riscatto a favore di terzi ai sensi dell’articolo 1500 del Codice Civile, e qualsiasi altro vincolo, onere o gravame reale o personale;
 - (f) **“Soci”** indica i Soci della Società;
 - (g) **“Statuto”**: indica il presente statuto sociale;
 - (h) **“Trasferimento”**: indica (i) qualsiasi atto di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso – ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua, direttamente e/o indirettamente, il risultato del trasferimento (o dell’impegno al trasferimento) della proprietà, inclusa la nuda proprietà, sulle Azioni – o comunque relativo alle – Azioni. Al termine

“Trasferire”, “Trasferente” e “Trasferitario” si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento;

Art. 7

(Capitale sociale)

- 7.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro [17.624.692] ed è suddiviso in n. [18.519.712] Azioni prive del valore nominale.
- 7.2 Le Azioni, tutte nominative, sono rappresentate da titoli azionari.
- 7.3 Qualora deliberato dall'assemblea straordinaria, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.
- 7.4 La Società con deliberazione dell'assemblea straordinaria, ferme le maggioranze di cui all'Art. 11, può creare ulteriori categorie di Azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle Azioni già emesse o emettere strumenti finanziari, diversi dalle azioni, partecipativi o non partecipativi, nei limiti di legge.
- 7.5 In sede di aumento di capitale a titolo gratuito o a pagamento con diritto di opzione e di eventuale presenza di categorie di Azioni, dovranno essere offerte in opzione ai Soci Azioni della medesima categoria di quelle di cui già sono titolari, nel rispetto della proporzione esistente tra le diverse categorie di Azioni.
- 7.6 L'assemblea straordinaria può attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fermo restando che ad ogni delibera di delega al consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo 7.5.
- 7.7 Nel rispetto delle norme vigenti di legge e di regolamento, i Soci potranno effettuare versamenti di denaro, sia in conto capitale sia a titolo di finanziamento, fruttifero o infruttifero.

Art. 8

(Obbligazioni)

- 8.1 La Società potrà emettere obbligazioni non convertibili, mediante conforme deliberazione dell'organo amministrativo, che ne determinerà le modalità sia di collocamento che di estinzione.
- 8.2 La Società, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, potrà emettere obbligazioni convertibili nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 7.5.

Titolo III

ASSEMBLEA

Art. 9

(Convocazione dell'assemblea)

- 9.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ivi inclusi quelli che non sono presenti o sono dissenzienti rispetto alle deliberazioni adottate dalla stessa.
- 9.2 L'assemblea è convocata, fatta salva la competenza collegiale del consiglio di

amministrazione e di ogni altro legittimato ai sensi di legge, anche dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata, anche a mani, o e-mail con conferma di avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviarsi ai Soci cui spetta il diritto di voto, presso il domicilio risultante dal libro dei Soci, almeno 8 (otto) giorni liberi prima di quello fissato per la prima adunanza.

- 9.3 L'avviso può anche contenere la convocazione dell'assemblea in una seconda convocazione, purché nello stesso luogo ed in giorno diverso da quello fissato per la prima adunanza. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale a scelta dell'organo amministrativo, da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
- 9.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 9.5 Possono, inoltre, partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, le persone che il Presidente della riunione, in relazione a particolari e motivate esigenze, ritenga opportuno invitare.
- 9.6 L'assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci; è dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, in particolare è necessario che:
- (a) sia presente nel luogo di convocazione della riunione e sia nella condizione di svolgere i propri compiti il soggetto verbalizzante, il quale provvederà alla formazione del verbale, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori;
 - (b) sia consentito al presidente della riunione, con il supporto del soggetto verbalizzante, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, compresa la imputabilità a ciascun intervento ed al presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
 - (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando se del caso, documentazione.

I verbali delle adunanze assembleari sono sottoscritti, trascritti e conservati anche in via digitale ai sensi di legge. Al ricorrere dei suddetti casi di partecipazione a distanza alle riunioni collegiali con la partecipazione del Notaio, il verbale notarile potrà essere sottoscritto solo dal Notaio, purché senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

- 9.7 Ciascun Socio cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di legge, e la relativa documentazione è conservata ai sensi dell'articolo 2372 del Codice

Civile.

- 9.8 L'assemblea per l'approvazione del bilancio è tenuta entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società ovvero qualora debba essere redatto il bilancio consolidato.

Art. 10

(Competenze assembleari)

- 10.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea tutte le materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 11

(Maggioranze assembleari)

- 11.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
- 11.2 Fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto aumenti di capitale in denaro, senza esclusione del diritto di opzione dei soci della Società, sottoscritti da parte del socio direttamente Controllante la Società (la "**Società Controllante**") e necessari o richiesti per ragioni regolamentari, tutte le altre deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria e ogni delibera che comporti una modifica sostanziale dell'oggetto sociale della Società potranno essere adottate, tanto in prima quanto nelle successive convocazioni con le maggioranze di legge purché la Società Controllante sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci da un procuratore speciale nominato congiuntamente (i) dal presidente del consiglio di amministrazione della Società Controllante e (ii) da un ulteriore amministratore di detto socio che sia stato direttamente espresso dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, ai sensi di quanto previsto nello statuto della Società Controllante.

Art. 12

(Presidenza dell'assemblea)

- 12.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In assenza di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dai Soci intervenuti, a maggioranza.
- 12.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilendo le modalità di discussione e di votazione, ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea salvo che il verbale sia redatto da un notaio.
- 12.3 Per le delibere dell'assemblea straordinaria ed in ogni altro caso in cui il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un Notaio.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 13

(Nomina degli amministratori)

- 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette)

- componenti, eletti sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, e la sua composizione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi nonché le disposizioni vigenti in materia di adeguata composizione collettiva degli organi. Un numero adeguato (almeno pari a due) di amministratori non esecutivi deve qualificarsi come indipendenti.
- 13.2 Gli amministratori potranno essere anche non Soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.
- 13.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori così nominati sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.
- 13.4 Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti e criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:
- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) dal titolo XI del libro V del Codice Civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
 - c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
- 13.5 Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma precedente, lettere a), b) e c), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
- 13.6 L'amministratore che nel corso del mandato dovesse ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), e c), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale deve darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i 10 giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti che precedono, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro i 15 giorni l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.
- 13.7 Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli da 13.4 a 13.6, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

- 13.8 Agli effetti dei precedenti articoli da 13.4 a 13.7, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.
- 13.9 Salvo diversa deliberazione dei Soci rappresentanti almeno l'80% del capitale sociale avente diritto di voto, il consiglio di amministrazione della Società avverrà sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei successivi articoli, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- 13.10 Potranno presentare le liste solo i Soci titolari di almeno il 10% del capitale sociale.
- 13.11 Le liste così presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 24 ore prima dell'assemblea in prima convocazione. Ogni candidato può accettare di presentarsi in una sola delle liste a pena di ineleggibilità.
- 13.12 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e criteri che fossero prescritti per le rispettive cariche.
- 13.13 Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione, ove prevista.
- 13.14 Ciascun Socio potrà votare esclusivamente per una lista.
- 13.15 All'elezione degli amministratori si procederà come segue:
- (a) in caso di presentazione di una sola lista tutti gli amministratori saranno tratti dalla stessa; e
 - (b) in caso di presentazione di più liste, dalla prima lista saranno tratti tutti gli amministratori meno uno, che sarà riservato alla lista che avrà ottenuto il maggior numero dopo la prima lista.
- 13.16 Si intenderà eletto direttamente dall'assemblea quale presidente del consiglio di amministrazione il primo candidato indicato nell'unica lista presentata oppure, in caso di presentazione di più liste, il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di mancata presentazione di liste, il presidente sarà nominato dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione.
- 13.17 Nel caso in cui non sia presentata una o più liste, alla nomina degli amministratori che non potranno essere eletti con il voto di lista si procederà con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze di legge.
- 13.18 Qualora durante il periodo di carica, per dimissioni, revoca o per altre cause, vengano a cessare dalla carica uno o più amministratori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile, è esclusa qualunque forma di cooptazione e gli altri amministratori devono convocare immediatamente l'assemblea per la sostituzione degli amministratori cessati. Nel caso in cui gli amministratori venuti meno fossero membri del consiglio di amministrazione nominati mediante voto di lista, l'assemblea procede alla definitiva sostituzione deliberando su candidature presentate da Soci della categoria dalla cui lista l'amministratore cessato era stato tratto. I nuovi amministratori così nominati resteranno in carica per una durata uguale a quella per cui sarebbero rimasti in carica gli amministratori cessati.
- 13.19 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

- 13.20 La Società adotta il modello di governo societario c.d. “rafforzato”, ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Art. 14

(Poteri degli amministratori - Direttore generale)

- 14.1 Fermo restando l’obbligo di acquisire il preventivo parere o proposta del Comitato Strategico sulle materie di cui all'articolo 15.2, al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati espressamente all’assemblea dalla legge o dallo Statuto.
- 14.2 Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto delega le proprie attribuzioni ed i propri poteri, in tutto o in parte, ad un Amministratore Delegato tratto dalla lista presentata dalla Controllante.
- 14.3 L’Amministratore Delegato riferisce al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale ai sensi dell’articolo 2381, quinto comma, del Codice Civile.
- 14.4 Il consiglio di amministrazione:
- (a) tenuto conto del modello di governo societario adottato ai sensi del precedente articolo 13.20, costituisce i comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, composti da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, determinandone i compiti e le modalità di funzionamento;
 - (b) può istituire comitati consultivi o ulteriori comitati endoconsiliari ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo sostenibile della Società, determinandone la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento.
- 14.5 La nomina dell’eventuale direttore generale è riservata alla competenza dell’assemblea.

Art. 15

(Comitato Strategico)

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione istituisce un comitato di consultazione endoconsiliare denominato “Comitato Strategico”, composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione che comprendano il Presidente, l’Amministratore Delegato e un altro amministratore.
- 15.2 Il Comitato Strategico ha il compito di esaminare in via preventiva:
- (a) la proposta al Consiglio di Amministrazione del *business plan* e *budget* annuale della Società e analizzarne periodicamente gli eventuali scostamenti; e
 - (b) eventuali operazioni con parti correlate della Società, inclusi i consiglieri di amministrazione e i Soci.
- 15.3 I pareri che dovranno essere espressi dal Comitato Strategico sulle materie di cui al precedente articolo 15.2(b), avranno valore non vincolante.
- 15.4 Fermo restando quanto precede, le modalità di svolgimento delle riunioni del Comitato Strategico sono disciplinate dal relativo regolamento organizzativo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

(Convocazione del consiglio - maggioranze consiliari)

- 16.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno due consiglieri.
- 16.2 Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogniqualevolta sarà ritenuto opportuno, mediante avviso fatto pervenire almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per la riunione a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, a mezzo lettera raccomandata a.r. o e-mail. Nei casi di urgenza, il termine suddetto può essere ridotto a 2 (due) giorni.
- 16.3 Con l'eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 16.4, il consiglio di amministrazione è validamente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.
- 16.4 Ogni decisione sul Trasferimento delle partecipazioni detenute dalla Società in società controllate e/o sul Trasferimento dell'azienda o rami d'azienda della Società sarà di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, e quindi non potrà essere delegata (a meno a che la relativa deliberazione non sia previamente e specificatamente adottata con la maggioranza qualificata di cui al presente articolo), e sarà validamente adottata solo ove la maggioranza di cui al precedente articolo 16.3 comprenda il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 16.5 Non saranno delegabili a singoli amministratori (compreso l'Amministratore Delegato) o a terzi e dovranno essere prese previa valutazione del Comitato Strategico le decisioni che presentino profili di potenziale conflitto di interesse per la Società, i consiglieri di amministrazione e/o i Soci.
- 16.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione constano da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- 16.7 Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti alla riunione; è dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, in particolare è necessario che:
- (a) sia presente nel luogo di convocazione della riunione e sia nella condizione di svolgere i propri compiti il soggetto verbalizzante, il quale provvederà alla formazione del verbale, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori;
 - (b) sia consentito al presidente, con il supporto del soggetto verbalizzante, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, compresa la imputabilità a ciascun intervento ed al presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
 - (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando se del caso, documentazione.

I verbali delle adunanze consiliari sono sottoscritti, trascritti e conservati anche in via digitale ai sensi di legge. Al ricorrere dei suddetti casi di partecipazione a distanza alle riunioni collegiali con la partecipazione del Notaio, il verbale notarile potrà essere sottoscritto solo dal Notaio, purché senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

In mancanza di formale convocazione il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- 16.8 Alle riunioni del consiglio di amministrazione potranno partecipare osservatori esterni al consiglio medesimo, purché vi acconsentano tutti i presenti.

Art. 17

(Rappresentanza della Società e compensi degli amministratori)

- 17.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati. La firma sociale spetta, inoltre, singolarmente o collettivamente, alle persone investite di speciali poteri, nei limiti degli stessi.
- 17.2 L'assemblea dei Soci può determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori e il consiglio di amministrazione ne stabilisce la ripartizione, fermo restando che è in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza. Agli amministratori – salvo diverso specifico accordo scritto - spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione della loro carica, che saranno rimborsate dalla Società previa presentazione di idonea documentazione probatoria.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 18

(Collegio sindacale)

- 18.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, rieleggibili, e la sua composizione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi. L'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico, fermo restando che è in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza. I sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti e criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
- 18.2 Il collegio sindacale adempie ai doveri di cui all'articolo 2403 del Codice Civile ed esercita i poteri di cui all'articolo 2403-bis del Codice Civile. Il collegio sindacale si riunisce con cadenza almeno trimestrale su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.
- 18.3 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con mezzi di comunicazione con le modalità previste dal precedente articolo 16.7.
- 18.4 Salvo diversa deliberazione dei Soci assunta con la maggioranza dell'80% del capitale sociale avente diritto di voto, l'elezione del collegio sindacale della Società avverrà sulla base di liste presentate da Soci.

- 18.5 Potranno presentare le liste solo i Soci che detengano Azioni che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale.
- 18.6 Le liste presentate dai Soci aventi diritto dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 24 ore prima dell'assemblea in prima convocazione.
- 18.7 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e criteri che fossero prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.
- 18.8 I Soci potranno presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
- 18.9 I Soci potranno votare esclusivamente per una lista.
- 18.10 All'elezione dei sindaci si procederà come segue:
- (a) In caso di presentazione di una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da detta lista;
 - (b) in caso di presentazione di più liste, alla prima lista spetterà la nomina di due sindaci effettivi e di un supplente, mentre alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima lista spetteranno un sindaco effettivo e un sindaco supplente.
- 18.11 Nel caso in cui uno o più sindaci non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, si procederà ad eleggere i restanti sindaci con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze di legge.

Art. 19

(Revisione legale dei conti)

- 19.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora la nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione legale non sia obbligatoria, la Società potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, il quale, in tal caso, dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 19.2 L'assemblea, nel nominare il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, deve determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che ha la durata di tre esercizi sociali. Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale cessano dal loro ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 19.3 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti richiesti dalla legge.

TITOLO VI

BILANCIO DI ESERCIZIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 20

(Esercizio sociale e bilancio)

- 20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 20.2 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.

Art. 21

(Destinazione degli utili netti)

- 21.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, andranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.
- 21.2 I dividendi non esatti andranno prescritti a favore della Società, dopo cinque anni dal giorno in cui diventeranno esigibili.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 22

(Scioglimento della Società)

- 22.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o dallo Statuto.
- 22.2 In tutte le ipotesi di scioglimento della Società, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
- 22.3 L'assemblea straordinaria nominerà, con le maggioranze di legge uno o più liquidatori, determinando:
- (a) il numero dei liquidatori;
 - (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

(Soggezione ad attività di direzione e coordinamento)

- 23.1 La Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., in quanto la stessa ne detiene il controllo. Pertanto, gli Amministratori della Società forniranno al soggetto che esercita tale attività tutti i dati e le informazioni utili e necessari.
- 23.2 La Società fa parte del gruppo assicurativo Poste Vita. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che Poste Vita S.p.A. adotta per l'attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo. Gli amministratori della Società forniscono a Poste Vita S.p.A. ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

Art. 24

(Rinvio alla Legge)

- 24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.